

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14235 Anno 2017

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 07/06/2017

sul ricorso 6484-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -



contro

PAPAGNI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell'avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1798/6/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 02/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell' 01/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

Con sentenza in data 25 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1481/22/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso di Papagni Nicola contro l'avviso di accertamento IRPEF ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che le contestate spese di pubblicità derivanti da un contratto di sponsorizzazione tra il contribuente quale *sponsor* e la Pallacanestro Fortitudo Molfetta ASD dovevano considerarsi inerenti, anche in virtù del disposto speciale di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002, dunque integralmente deducibili dal reddito di impresa del Papagni.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, che ha poi anche depositato memoria.

Considerato che:

Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 109, commi 1-5, TUIR, 90, comma 8, L. 289/2002, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha affermato l'inerenza del costo *de quo*.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Per un primo verso infatti, va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce

alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (*ex multis*, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015).

Lo sviluppo della censura in esame a ben vedere è in chiaro contrasto con tale principio di diritto, poichè mira a provocare un riesame del merito della causa, certamente non consentito in questa sede.

In ogni caso risulta pacifico che la spesa in questione riguarda la sponsorizzazione di una ASD, sicchè in diritto è corretta la sussunzione della CTR pugliese della fattispecie concreta nella previsione normativa speciale di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002, che poi altresì correttamente interpreta.

Bisogna ricordare che il testo normativo *de quo* dispone che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Come già precisato da questa Corte (Sez. 5. n. 5720/2016), tale norma agevolativa ha introdotto una "presunzione legale assoluta" circa la natura pubblicitaria e non



di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione, peraltro ponendo precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).

La CTR, appunto pacifico che l'associazione *sponsee* ha qualità di ASD, ha valutato in concreto la sussistenza di tali requisiti, in particolare rilevando che vi era la prova di un contratto di sponsorizzazione per euro 10.000 contenente specifiche previsioni circa le prestazioni delle parti, che il corrispettivo è stato versato e che la documentazione fotografica in atti asseverava l'esecuzione delle sue prestazioni da parte della *sponsee*.

Nessuna violazione/falsa applicazione è dunque ravvisabile nella sentenza impugnata in ordine al punto decisionale *de quo*.

Con il secondo mezzo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- l'Agenzia fiscale ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso sempre con riguardo alla deducibilità del costo in oggetto.

La censura è inammissibile.

Trattandosi di questione di fatto sulla quale nel giudizio di merito si è concretizzata una "doppia conforme", il mezzo non è proponibile ai sensi dell'art. 348 ter, quinto e quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Sez. U, 8053/2014).

Il ricorso va dunque rigettato.



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 - 01).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 1 marzo 2017

Il Presidente
Stefano Schiro

